



**Data** 3/11/2021

**A** **Tutti i clienti**

**Da** Feinar Srl  
Web [www.feinar.it](http://www.feinar.it) Tel. +39 0437 2121

**Oggetto** **Newsletter D. Lgs. 231/2001 - rassegna delle principali novità**

## DRONI E MODELLO 231

### 1. Introduzione

I sistemi a pilotaggio remoto, conosciuti comunemente come droni, rappresentano una delle novità maggiormente significative nel settore aeronautico al punto che, secondo alcuni studi condotti, nel 2035 il cielo unico europeo saranno presenti oltre 7 miliardi di droni.

In origine i sistemi a pilotaggio remoto possedevano una vocazione e funzione strettamente militare poiché risultavano essere impegnati in missioni su aree contaminate da radiazioni chimiche o sostanza chimiche oppure in operazioni belliche in cui il rischio di perdita di vite umane risultava essere molto elevata nonché in missioni ripetitive ed aventi lunga durata.

In un momento successivo le potenziali “civili” dell’utilizzo dei droni risultano essere in progressiva crescita e possono essere rinvenute sia nel sistema pubblico che in quello privato: il riferimento va ad attività di monitoraggio e ispezione di edifici, di infrastrutture come le reti ferroviarie, quelle autostradali, l’agricoltura di precisione, la fotografia aerea e l’elaborazione di mappe digitali. Per quanto concerne l’applicazione pubblica questo meccanismo risulta essere utilizzabile per quanto concerne attività di *search and rescue*, di contrasto ai reati ambientali, ad attività di prevenzione di catastrofi naturali, all’ispezione di elettrodotti, alla mappatura del territorio, alle attività di antibraconaggio.

### 2. Problematiche poste

Nonostante il ricorso a droni possa essere utile al fine di svolgere determinate attività, sia ai fini civili che ai fini militari, il loro impiego porta con sé numerose problematiche. Precisamente è necessario evidenziare che il ricorso a velivoli a pilotaggio remoto nello svolgimento di una delle attività indicate in precedenza possa comportare una involontaria cattura di immagini di altri individui coinvolti in svolgimento di attività che preferirebbero che non entrassero nella sfera di conoscenza di altri soggetti.

In altri termini l’aspetto cruciale concerne gli incidenti di percorso che potrebbero verificarsi e che potrebbero mettere a repentaglio non solamente la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi ma anche la stessa protezione di dati personali acquisiti mediante l’acquisizione di immagini e video.

### 3. Droni e modello 231: una riflessione necessaria?

Come esposto in precedenza il ricorso sempre più massiccio ai sistemi a pilotaggio remoto nell’esercizio di differenti attività lavorative svolte da soggetti privati impone una riflessione per quanto attiene agli strumenti che un ente deve adottare per predisporre tutti i meccanismi idonei ad evitare la realizzazione di un illecito trattamento di dati personali. Le riprese effettuate dai droni potrebbero integrare una responsabilità penale. Infatti l’*615 bis* del codice penale, intitolato “interferenze illecite nella vita privata”, *sanziona “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”,* cioè presso l’abitazione altrui ed i luoghi di privata dimora.

#### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: [info@feinar.it](mailto:info@feinar.it) - [www.feinar.it](http://www.feinar.it)  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





Anche le riprese effettuate in luoghi privati ma aperti al pubblico quali bar, ristoranti, studi professionali ma anche negozi possono integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata.

A causa delle caratteristiche peculiari dei droni il rapporto tra essi e il modello delineato dal D.lgs n. 231/2001 concerne la *data protection*: nel momento in cui un ente dovesse fare ricorso, per la propria attività di impresa, all'utilizzo dei droni, un eventuale incidente informatico potrebbe mettere a repentaglio i dati trattati durante l'attività di rilevazione eseguita dal drone stesso determinando una lesione dei dati trattati.

Al fine di verificare la realizzazione di un evento simile l'ente potrebbe avvalersi di un velivolo a pilotaggio remoto avente una qualità di risoluzione inferiore a condizione che l'attività che deve essere concretamente svolta non richieda, per la sua stessa natura, questa caratteristica determinante. Ulteriore possibile soluzione potrebbe riguardare l'installazione di un algoritmo capace di non riprendere o eliminare non appena catturate le immagini che non necessarie all'attività per la quale il drone stesso viene impiegato. Infine un'altra via da percorrere potrebbe essere quella concernente l'oscuramento del volto dei soggetti ripresi, nonché del nome e del cognome presente sui campanelli, del numero delle targhe delle automobili. Occorre, in ogni caso, predisporre le misure necessarie ad impedire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda ex d. lgs. 231/2001.

## GREENWASHING E MODELLO 231

### 1. Introduzione

Con il termine *greenwashing* si allude alla distorta utilizzazione di un obiettivo ambientale che viene pubblicizzato al fine di trarre un vantaggio di mercato ma che, nella realtà, non possiede un riscontro concreto e reale posto che l'obiettivo dichiarato, molte volte, non solamente viene disatteso ma risulta essere mancante sin dall'origine.

In altri termini con *greenwashing* si allude ad un fenomeno idoneo a rappresentare in modo errato degli obiettivi di investimento che vengono disattesi e che possono determinare, qualora disattesi:

- Condotte illecite in danno degli investitori sia durante la fase di promozione che di distribuzione.
- Responsabilità in capo agli intermediari finanziari che eseguono le relative operazioni.

*Greenwashing* è un neologismo indicante l'ingiustificata appropriazione di virtù ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità politiche o organizzazioni finalizzata alla creazione di un'immagine positiva di proprie attività (o prodotti) o di un'immagine mistificatoria per distogliere l'attenzione da proprie responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi. Il termine è una sincreasi delle parole inglesi *green* (verde, colore dell'ambientalismo) e *washing* (lavare) e potrebbe essere tradotto con "lavare col verde" o, più ironicamente, con "il verde lava più bianco".

### 2. Greenwashing e applicazione del modello 231

L'applicazione del modello 231 al fenomeno del *greenwashing* risulta essere altamente possibile posto che il D.lgs. n. 231/2001 proprio grazie all'ampio catalogo dei reati presupposto che caratterizza il modello in questione e che comprende sia i reati ambientali, sia quelli di truffa sia quelli attinenti a condotte abusive o manipolative dei mercati.

Alla luce di questo emerge in maniera evidente che al ricorrere del fenomeno *greenwashing* l'applicazione del modello 231 risulterebbe essere automatica.

#### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.



### 3. Possibili soluzioni per evitare la realizzazione del greenwashing

Posta la quasi automatica applicazione del modello 231 alle condotte che potrebbero essere qualificate come *greenwashing*, è possibile per l'ente porre in essere delle regole di condotte dirette ad evitare il fenomeno in questione.

A titolo esemplificativo questi codici di condotta possono concretizzarsi in:

- Evitare il ricorso a messaggi ambientali di carattere generico aventi un contenuto ambientalistico che possa essere ingannevole.
- Rendere inammissibili messaggi che facciano riferimento a qualità ambientali "assolute" (come, ad esempio, "impatto ambientale zero", "inquinamento zero", ecc.) posto che la possibilità che un qualsiasi prodotto o processo produttivo si realizzi senza alcuna alterazione dell'ambiente naturale è teoricamente inammissibile, sicché ogni affermazione assoluta di questo tipo deve considerarsi intrinsecamente ingannevole.
- Divieto di ricorrere a messaggi iperbolici, cioè a messaggi che accompagnino un'informazione di base, pur veritiera e corretta, con slogan tendenti ad esaltare in modo sproporzionato i pregi ambientali del prodotto o dell'impresa pubblicizzata.
- Divieto di utilizzare messaggi imprecisi, cioè messaggi che, nel decantare un certo pregio ambientale del prodotto (p.e. riciclabilità), non dicano chiaramente a quale componente del prodotto o dell'imballaggio il pregio si riferisce, ovvero di messaggi che non chiariscano il peso percentuale del pregio decantato rispetto alla dimensione complessiva del prodotto e del processo produttivo.
- Divieto di utilizzare messaggi tendenziosi, cioè messaggi che, pur descrivendo in materia formalmente corretta una certa iniziativa imprenditoriale, siano costruiti in maniera tale da suscitare un'impressione sostanzialmente falsa o esagerata. A ciò si aggiungono, naturalmente, i messaggi non veritieri in senso stretto, cioè quelli che decantano virtù inesistenti o presentate in maniera distorta o attribuiscono all'intera produzione di un'impresa un pregio che attiene solo ad una certa serie di prodotti, e via dicendo.

## TRUFFA AGGRAVATA E MODELLO 231

### 1. Introduzione

Con la sentenza n. 295/2018 la Corte di Cassazione, sez. II penale, ha statuito che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la società risponde oggettivamente per tutte le condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria, rimanendo esente da responsabilità solo per fatti illeciti posti in essere nell'esclusivo interesse dell'agente, per un fine personalissimo proprio o di terzi.

### 2. Descrizione del caso specifico

Nel caso sottoposto, il Tribunale competente aveva affermato la responsabilità penale dell'amministratore unico nonché la responsabilità amministrativa della società stessa in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-bis c.p.

Precisamente, la condotta contestata riguardava artifici e raggiri idonei a indurre in errore un istituto di credito in relazione alla effettiva progressione circa l'esecuzione delle opere finanziate al fine di ottenere un profitto ingiusto, consistente nell'erogazione indebita di finanziamenti dell'Unione Europea.

Il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, la quale confermava la sentenza di condanna, evidenziava il difetto di motivazione in relazione all'effettiva ricorrenza dell'interesse dell'ente nella commissione del reato contestato all'amministratore nonché del vantaggio ricevuto.

---

#### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





### 3. La decisione della corte di cassazione

Con la sentenza in questione la Suprema Corte, sulla scorta di una copiosa giurisprudenza formatasi in materia, è arrivata ad evidenziare che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, sussiste anche nell'ipotesi in cui l'agente, pur perseguendo un proprio autonomo interesse, realizza, in maniera obiettiva, anche quello dell'ente. Alla luce di questo emerge che è sufficiente che la condotta dell'autore del reato tenda, in modo oggettivo e concreto, a realizzare anche l'interesse del soggetto collettivo.

Alla luce di quanto esposto, quindi, l'ente va esente da responsabilità solamente in ipotesi di condotte estranee alla politica di impresa e che non trovano una spiegazione ed una causa propria nella vita societaria. A ciò si deve aggiungere che, sempre nel caso di specie, l'ente non aveva nemmeno predisposto e adottato un modello, previsto dal D. Lg. 231/2001, di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la società.

## MODELLO 231 E SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

### 1. Introduzione

Le certificazioni aziendali sono documenti che attestano la creazione, l'applicazione e il mantenimento di uno o più sistemi di gestione e di organizzazione da riferire a specifiche funzioni, attività o processi aziendali secondo quanto stabilito dalle *best practices* in materia ritenute valide a livello nazionale ed internazionale in ambiti particolari, quali ad esempio salute e sicurezza, e che attestano la conformità a determinate norme di riferimento.

Ogni procedura di certificazione include una fase progettuale, preparatoria, redazionale e applicativa a conclusione della quale viene si procede ad eseguire una verifica per quanto concerne la corretta applicazione del sistema gestionale da parte di un ente certificatore a ciò autorizzato.

Il tema delle certificazioni assume rilievo per quanto attiene sia alla prevenzione di eventuali illeciti sia in relazione all'adozione di un modello legislativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Un corretto processo di definizione del Modello in questione richiede una verifica preliminare attinente ai sistemi di gestione certificati esistenti nonché una valutazione relativa al loro funzionamento. Si tratta di un'attività che ha assunto sempre maggiore importanza nel corso del tempo in quanto il progressivo ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai fini del Modello 231 ha portato all'inclusione di illeciti come i reati ambientali e la corruzione le cui procedure sono spesso oggetto di certificazione.

### 2. Certificazioni e modello 231

Ai fini che qui interessano è opportuno richiamare i sistemi di certificati che possono interagire con il sistema di organizzazione e gestione aziendale il quale, rappresenta, a sua volta, il punto di partenza per una attuazione efficace del Modello 231.

Le certificazioni che possono, quindi, intersecarsi con le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001 sono:

- La OSHAS 18001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- La ISO 14001 per la riduzione dell'impatto ambientale e la prevenzione dei rischi e danni connessi.
- La ISO 9001 diretta a certificare la qualità dell'azienda per quanto attiene allo sviluppo, alla progettazione, all'installazione e all'assistenza di prodotti e servizi.
- La ISO 31000 pubblicata nel 2018 e relativa alla tematica del risk management.
- La ISO 37001 la quale precisa i requisiti del Sistema di gestione anticorruzione per le organizzazioni pubbliche e private.

#### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





- La ISO 5001 la quale specifica i requisiti necessari per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia.

Per completezza si deve precisare che il Regolamento UE 679/2016 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di certificazioni in materia di privacy da interpretare quale elemento idoneo a dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte sia del titolare che del responsabile del trattamento. L'obiettivo di questa prescrizione è quello di tutelare al meglio i diritti dei cittadini nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni.

### 3. Conclusione

I meccanismi di certificazione, sempre nell'ottica del Sistema 231, risultano essere rilevanti per altri due aspetti.

In primo luogo, per quanto concerne il Sistema di gestione sulla sicurezza e salute dei lavoratori che risulta certificato, vi sono state diverse pronunce giurisprudenziali secondo cui nel momento in cui il sistema in questione risulta essere certificato, anche se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, la società sarebbe esentata dall'obbligo di produrre prove relative alla inidoneità del suo assetto organizzativo in quanto questa non sarebbe contestabile proprio grazie alla sussistenza della certificazione.

In secondo luogo di nevralgica importanza risulta essere il rispetto del Modello adottato posto che, molte volte, la responsabilità dell'Ente deriva non solamente dalla mancata predisposizione del Modello 231, ma anche dal mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

---

#### Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno  
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: [info@feinar.it](mailto:info@feinar.it) - [www.feinar.it](http://www.feinar.it)  
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

